

COMUNE DI PAULI ARBAREI
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA CONCESSIONE
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 21/05/2003

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Art.1 *Istituzione*

E' istituito presso il territorio del Comune di Pauli Arbarei un "Centro di Aggregazione Sociale", ai sensi degli articoli 27,39 e seguenti della L.R. 25 gennaio 1988 n.4.
Il presente atto ne regola il funzionamento e la concessione,così come previsto dall'art.11 del D.P.G.R.n.12/89.

Art.2 *Tipologia della Struttura*

La struttura del Centro Sociale è rappresentata da un'edificio su due piani,perfettamente collocata nel territorio paulese in posizione ideale,al centro dell'abitato e confinante con la piazza-parco del paese.

La capacità ricettiva della struttura è di circa n.40 utenti.

L'edificio è costituito al piano inferiore da:

- a. sala polivalente ,destinata a spazi ricreativi ,attività sociali, riunioni,incontri,ecc.;
- b. sala laboratorio,destinata alla realizzazione di attività creative;
- c. sala lettura,destinata ad attività culturali e nella quale avrà sede il servizio Informagiovani.
- d. spazi interni,servizi,corridoi.

Al piano superiore da:

- a. sala comune,destinata alla realizzazione di interventi di tipo culturale,ricreativo,sportivo e del tempo libero;
- b. sala gioco,destinata a momenti di aggregazione sociale tramite l'attività ludica;
- c. ufficio;
- d. spazi interni,servizi,corridoi.

In ogni spazio sono compresi beni e strutture di cui in sede di concessione,viene redatto apposito verbale di consistenza.

All'interno di tutti gli spazi escluso il punto c) del piano superiore,sono consentite tutte le attività rientranti nelle finalità del Centro Sociale.

Art.3 *Obiettivi e Finalità*

Il CAS rappresenta un luogo di aggregazione della popolazione ,avente quale scopo principale quello di favorire la crescita e l'arricchimento sociale e culturale, prevenire e rimuovere situazioni

d'isolamento e di emarginazione, di singoli e di gruppi, in un'ottica della multidisciplinarietà e della partecipazione attiva dell'utenza.

Il CAS pur essendo rivolto alla generalità della popolazione, garantisce ampi spazi di attività rivolte ai minori, agli anziani, ai disabili e ai soggetti a rischio di emarginazione, volti all'integrazione e all'accrescimento reciproco.

Il CAS offre ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante.

Art.4

Collocazione Funzionale

Il CAS rientra nelle funzioni attribuite in via prioritaria alle Autonomie Locali dall'art.13 del D.Lgs.n.267/2000 nonché ai sensi delle disposizioni di cui al Tit.IV Capo II del D.Lgs. 112/98 e all'art.25 della L.R. n.4/88.

Come tale è un "Servizio Sociale", ovvero trova collocazione funzionale ed organica nell'ambito del Servizio Sociale Comunale.

Per la polivalenza e la multidisciplinarietà del Centro, il servizio sociale può avvalersi della collaborazione di altri uffici Comunali e di collaboratori esterni (Cooperative sociali o singoli professionisti).

Art.5

Gestione

L'Amministrazione Comunale gestisce il CAS in maniera diretta tramite il personale dei servizi sociali, che avrà funzioni di coordinamento.

Il Responsabile del Servizio Sociale avrà la responsabilità della struttura.

Gestisce mediante Cooperative Sociali o Associazioni presenti nel territorio, i servizi di animazione, i laboratori e le attività ludico-ricreative, rivolte alla generalità della popolazione.

Art.6

Attività

Le attività da organizzarsi all'interno del Centro sono volte al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità fondamentali sopraindicate.

Nell'ottica di un utilizzo polivalente, le attività consentite nella struttura devono prioritariamente essere comprese nei seguenti settori: sociale, culturale, assistenziale, della promozione dell'associazionismo e del volontariato, del benessere della popolazione, della promozione e della crescita della persona umana.

Art.7

Interventi

Le prestazioni del CAS comprendono interventi programmati ed attività libere:

- a) Gli interventi programmati potranno essere attuati da Cooperative Sociali che hanno ottenuto la gestione tramite appalto pubblico o da Associazioni, gruppi riconosciuti, dal Servizio Sociale o dall'Amministrazione Comunale;
- b) Le attività libere verranno gestite direttamente dagli utenti, i quali dovranno presentare il programma delle attività con l'indicazione del personale qualificato utilizzato per la realizzazione (come previsto dall'art.9 del presente Regolamento).

L'operatore Sociale in entrambi i casi avrà cura della supervisione e del coordinamento. Le attività libere potranno essere realizzate esclusivamente in quelle fasce orarie che siano compatibili con le attività programmate e con orari e modalità concordati volta per volta.

Art.8

Destinatari delle Attività e Accesso al Centro

Possono proporre, organizzare e partecipare alle attività organizzate all'interno del CAS tutti i cittadini, singoli o in forma associata, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento. Le attività svolte nel Centro devono essere attinenti alle finalità generali e agli scopi del Centro e non possono avere fine di lucro.

Tutti i frequentanti, a qualsiasi titolo, il Centro Sociale, sono tenuti ad un corretto comportamento, all'osservanza del presente regolamento, pena l'allontanamento dalle attività del Centro.

Art.9

Personale

Il personale che concorre alla realizzazione delle attività, sia che queste riguardino interventi programmati o attività libere, è costituito da operatori specializzati in attività di animazione e da figure professionali di attestata capacità tecnica, con funzioni di programmazione, coordinamento e supervisione delle medesime attività di animazione e laboratori di vario genere.

Il personale impiegato può essere dipendente del Comune, di una Cooperativa o convenzionato, così articolato:

- a) Operatore Sociale del Comune, con funzioni di coordinamento, e verifica delle attività e del generale funzionamento del servizio. Avrà il compito di:
 - tenere i rapporti con l'esterno, sia come ricezione di informazione/bisogni dell'utenza, sia come tramite e referente dell'Amministrazione Comunale;
 - organizzare gli incontri periodici con gli operatori e con i gruppi frequentanti il CAS,
 - accogliere e valutare le programmazioni mensili degli operatori, le schede di registrazione dell'utenza e dell'orario effettivamente prestato;
- b) Animatori per le attività di animazione rivolte alle diverse fasce d'età;
- c) Educatore per supportare le attività di animazione e di laboratorio, il cui servizio viene rivolto in modo particolare a minori in difficoltà, disabili e anziani;
- d) Esperti per le attività di laboratorio;
- e) Ausiliario per il servizio di pulizia

Art.10

Orari d'Apertura

Periodo invernale:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 19,00

-il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Periodo estivo:

-dal lunedì al sabato,dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

Detti orari potranno essere modificati dall'Amministrazione Comunale per particolari finalità ed esigenze organizzative.

Art.11

Criteri Generali di Concessione

Tutte le attività devono essere sottoposte alla valutazione del Responsabile del Servizio Sociale,il quale emanerà un provvedimento di concessione o eventualmente di diniego della proposta,dopo aver verificato,sulla base di una relazione predisposta dall'Operatore del Servizio Sociale di base:

- a. I requisiti dei richiedenti ai sensi dell'art.13.
- b. I criteri di valutazione ai sensi dell'art.14 del presente regolamento.
- c. La rispondenza della proposta con le finalità del Centro.
- d. La reale possibilità di svolgimento dell'attività compatibilmente con quelle già programmate.

Vincolante ai fini della concessione ed approvazione delle attività libere,è la presenza e sottoscrizione,di un referente responsabile.

Art.12

Tipi di Concessione

Le concessioni di cui al presente Regolamento possono essere di breve periodo,ricorrenti, consecutive ,permanenti.

- a. Sono di breve periodo quelle che non superano i tre giorni consecutivi e consentono a gruppi,Enti,Associazioni o Cooperative di svolgere riunioni,seminari o manifestazioni varie:culturali,ricreative o di tempo libero.
- b. Sono ricorrenti le concessioni che consentono a gruppi,Enti,Associazioni o Cooperative di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti anche non consecutivi e per un periodo determinato.
- c. Sono consecutive le concessioni che consentono a gruppi,Enti,Associazioni o Cooperative,di utilizzare i locali in forma continuativa per finalità aggregative,per lo svolgimento di attività sociali o assistenziali.Dette concessioni sono rilasciabili per un periodo non superiore a un anno.
- d. Sono permanenti quelle concessioni a Cooperative o Associazioni iscritte ai sensi della L.R.n.4/88,che hanno ottenuto la gestione tramite appalto pubblico.Dette concessioni possono avere durata annuale,biennale o triennale.
- e. Non è consentita la concessione a tempo indeterminato.

Art.13

Concessionari

Possono usufruire dei locali:

- a. Le Cooperative e/o Associazioni idonee allo svolgimento di attività sociali (iscritte all'albo regionale ai sensi dell'art.42 della L.R.n.4/88),che hanno ottenuto la gestione tramite appalto pubblico.
- b. Le Associazioni di volontariato,sportive e di utilità sociale.

- c. Singoli o gruppi informali che propongono attività con finalità socializzanti e di aggregazione e che abbiano i requisiti di cui alla lettera b) dell'art.7 del presente Regolamento.

Art.14

Criteria di Valutazione per la Concessione

Al fine dell'assegnazione dei locali dovrà essere valutato in ordine di importanza:

- a. Capacità di aggregazione e di impatto con la popolazione.
- b. Numero degli aderenti.
- c. Numero e qualità delle attività programmate.
- d. Indicazione del personale qualificato da utilizzare nelle attività.
- e. Capacità organizzativa.

Hanno diritto le Cooperative, Associazioni, gruppi e singoli che:

- a. Operano nel campo sociale.
- b. Non dispongono di alcun locale.
- c. Dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle attività.

Art.15

Modalità di Richiesta per l'Utilizzo

Le associazioni, gruppi, singoli che siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12, possono presentare richiesta motivata di concessione indirizzata al Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Pauli Arbarei.

La domanda dovrà contenere:

1. Per le Associazioni e gruppi formalmente riconosciuti:
 - a. dichiarazione circa l'uso e l'utilizzo dei locali;
 - b. statuto o atto costitutivo;
 - c. numero dei soci;
 - d. relazione illustrativa sulle attività che si intendono svolgere, in quali orari e giorni e con quali fasce d'età;
 - e. indicazione delle figure professionali che dovranno realizzare l'iniziativa;
 - f. dichiarazione da cui risulti che non si è in possesso di locali idonei;
 - g. dichiarazione di responsabilità sull'uso e custodia dei locali, sui materiali e strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, di eventuali danni recati ai mobili e immobili presenti nel Centro e dei danni nei confronti dei partecipanti durante le ore di attività;
 - h. numero dei partecipanti o grado di coinvolgimento;
 - i. dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento.
2. Per i gruppi informali o i singoli cittadini la dichiarazione dovrà indicare:
 - a. il genere di attività o manifestazione che si intende avviare;
 - b. il calendario con gli orari ed i giorni richiesti;
 - c. il numero dei partecipanti;
 - d. una dichiarazione da cui risulti che il richiedente non ha a disposizione altri locali;
 - e. una dichiarazione di responsabilità di eventuali danni recati ai mobili e immobili presenti nel Centro e dei danni nei confronti dei partecipanti durante le ore di attività;

- f. dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente regolamento;
- g. indicazione della/e figure professionali che dovranno realizzare l'iniziativa;
- h. individuazione di un responsabile.

Art.16

Concessioni Gratuite o Onerose

1. Qualora si tratti di privati, Associazioni o gruppi non locali, che chiedono l'utilizzo di uno spazio del Centro, per corsi o attività di particolare rilevanza sociale e di interesse pubblico, dovranno garantire:
 - a. l'eventuale affitto dei locali;
 - b. gli oneri relativi all'assicurazione R.C.;
 - c. la pulizia dei locali;

Le quote verranno stabilite annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio.

2. Qualora si tratti di privati, associazioni o gruppi locali, che promuovono iniziative socialmente meritevoli, di carattere preventivo, aggregativo e di crescita culturale, le concessioni potranno essere sia gratuite che a condizioni agevolate, e dovranno garantire:
 - a. L'eventuale affitto dei locali;
 - b. gli oneri relativi all'assicurazione R.C.;
 - c. la pulizia dei locali.

Le quote verranno stabilite annualmente con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione del bilancio.

3. Saranno a carico dell'Amministrazione Comunale, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese di gestione (luce, acqua, ecc...) quando si tratti di concessioni a Cooperative e Associazioni tramite appalto pubblico.

Art.17

Sanzioni

1. L'uso dei locali sia a carattere gratuito che oneroso, deve essere improntato al massimo rispetto dei locali e degli arredi e materiali utilizzati.
2. Laddove il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali, l'Amministrazione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo di sei mesi.
3. In caso recidivo, il Responsabile del Servizio può disporre l'esclusione, a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni per l'inadempiente.
4. Nel caso di danni accidentali ai beni comunali, essi dovranno essere immediatamente rifusi.
5. In caso di danni provocati da vandalismo, incuria o altro, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste ai precedenti commi 2 o 3, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni.
6. Al fine di valutazione dei danni o sottrazioni relativi al patrimonio mobiliare, verrà predisposto nell'atto di concessione, un verbale contenente l'indicazione dei beni affidati al concessionario che dovrà essere sottoscritto dal medesimo e che costituirà la base per eventuali risarcimenti di danni.

Art.18

Revoca della Concessione

Ogni concessione potrà essere revocata con apposito provvedimento emanato dal Responsabile del Servizio Sociale, in caso di:

- a. Violazione delle norme che disciplinano il presente regolamento.
- b. Utilizzo dei locali per uso diverso da quello concesso.
- c. Cessione a terzi dei locali concessi.
- d. Mancato risarcimento dei danni, eventualmente recati.

Art.19

Polizza Assicurativa

L'Amministrazione Comunale a copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari stipulerà polizza assicurativa.

Art.20

Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento devono essere comunicate all'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n.4 del 1988 ed all'articolo 24, comma sesto, del D.P.G.R. n.12 del 1989.

Art.21

Disciplina Giuridica

Per quanto non previsto nel presente Regolamento o diversamente disposto, si fa riferimento a Leggi Statali o Regionali, in materia di concessione di locali comunali.